

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1982

Presidenza del Presidente PITTELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Biodegradabilità dei detergenti sintetici »
(482)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENZE	Pag. 357, 358, 360 e <i>passim</i>
BELLINZONA (PCI)	360
CARLASSARA (PCI)	358, 360, 364
DEL NERO (DC)	359
FORNI (DC), relatore alla Commissione	357
MAGNANI NOYA, sottosegretario di Stato per la sanità	360
PINTO (PRI)	360

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Biodegradabilità dei detergenti sintetici » (482)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Biodegradabilità dei detergenti sintetici ».

Prego il senatore Forni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

F O R N I, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come è noto, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 19 maggio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

La Sottocommissione incaricata di esaminare il testo ha apportato delle modifiche limitate e ha introdotto norme che riguardano il fenomeno dell'eutrofizzazione e quindi misure intese a ridurre il contenuto di fosforo nei detersivi per bucato.

Si è ritenuto opportuno modificare l'articolo 1 relativamente alla definizione del prodotto denominandolo « detersivo », che è un termine di maggior uso rispetto a quello di detergente sintetico. Comunemente, anche nella pubblicità, si parla di detersivi, per cui, per una migliore comprensione, si è preferito utilizzare tale termine in tutti

gli articoli, una volta stabilito che vi è equivalenza tra detersivo e detergente sintetico.

All'articolo 2 si è provveduto ad aumentare l'ammenda stabilita per la violazione delle norme sulla biodegradabilità da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 e da lire 10.000.000 a lire 20.000.000.

Inoltre, è stato aggiunto un articolo 2-bis riguardante il contenuto di fosforo nei detersivi: la norma concerne una ulteriore riduzione al 5 per cento del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato. Tale riduzione dovrà essere disposta con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, sentita l'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare i risultati della riduzione del tenore di fosforo, così come è stato stabilito dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, e di valutare tutte le misure idonee ad eliminare il fenomeno dell'eutrofizzazione. La commissione dovrà essere nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici e dovrà essere presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità. La composizione è quella prevista nel disegno di legge presentato dalla Regione Emilia-Romagna, con l'inclusione di tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore più rappresentativo a livello nazionale e di tre esperti designati dai settori industriali interessati.

All'articolo 4, invece che di autorità regionale competente si è preferito parlare di autorità sanitaria indicata dalla Regione. È stato poi modificato il comma concernente le sanzioni facendosi riferimento non alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, ma alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

All'articolo 5 ci si riferisce all'autorità sanitaria competente in coerenza con quanto è previsto all'articolo 4.

All'articolo 6 si propone di aggiungere tra le indicazioni da riportare sulle confezioni o etichette: il grado di biodegradabilità e il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.; indicazioni e istruzioni sull'impiego.

All'articolo 8 è stato aggiunto un comma in cui si stabilisce che la produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5, è consentita fino al 1° ottobre 1982, mentre la commercializzazione degli stessi prodotti è vietata a partire dal 1° ottobre 1983.

Vorrei a questo punto, signor Presidente, far presente alla Commissione l'opportunità di alcune modifiche di carattere formale da apportare al testo predisposto dalla Sottocommissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2-bis, tra i compiti della commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare i risultati di applicazione del primo comma vi dovrebbe essere quello di valutare la fattibilità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo e di formulare proposte relative alle misure da adottare al fine di limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione. Pertanto dopo le parole: « del presente articolo », si potrebbero aggiungere le altre: « di valutare la fattibilità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo ».

All'articolo 3 occorrerebbe far riferimento all'articolo 2 ed anche all'articolo 2-bis.

Nel secondo comma dell'articolo 4 occorre sostituire la parola: « detersivi » con l'altra: « detersivi ».

All'articolo 5 bisognerebbe riferirsi ai requisiti indicati anche nell'articolo 2-bis oltre che negli articoli 2 e 3.

Nell'ultimo comma dell'articolo 8, infine, si dovrebbe parlare di distribuzione e di vendita invece che di commercializzazione di tali prodotti.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R L A S S A R A. Onorevoli colleghi, occorre tener presente che abbiamo avuto l'occasione di introdurre una legislazione più accurata per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento determinato dai detersivi sintetici secondo le direttive comunitarie.

Abbiamo affrontato anche in Italia, in un modo che riteniamo utile, il problema dell'eutrofizzazione che è una delle cause dell'inquinamento delle acque soprattutto la-

custri ma anche rivierasche, dal momento che ci sono fiumi che sboccano nel mare, portando grandi quantità di acqua che provengono da città e quindi con inquinamenti, da territori agricoli in cui si trovano allevamenti zootecnici e si usano concimazioni chimiche. È importante aver individuato dal punto di vista colturale il fattore dell'eutrofizzazione: fondamentale è il tasso di fosforo presente nelle acque fluviali.

Il problema dell'inquinamento chimico investe, in modo particolare, le spiagge dove sboccano il Po e l'Adige; quindi, le spiagge che si estendono dalla laguna veneta ad Ancona.

Il fatto nuovo importante che emerge da questo provvedimento (che costituisce una sintesi della proposta del Ministero e di quella della Regione Emilia-Romagna) è che introduce una legislazione più accurata nel settore e prende in considerazione il problema dell'eutrofizzazione. Questo ci porta ad essere favorevoli complessivamente al testo illustrato dal relatore.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche proposte dallo stesso relatore, direi che sono marginali, eccezion fatta per quella relativa all'articolo 2-bis, là dove alla commissione in esso prevista si dà l'incarico di valutare la fattibilità delle riduzioni di fosforo. Ritengo che questa valutazione sia contraddittoria rispetto alle disposizioni contenute nello stesso articolo nel loro complesso. Il presupposto di questo articolo, infatti, è proprio quello di arrivare alla riduzione fino al tasso del 5 per cento. Conseguentemente, la fattibilità viene data come obiettivo, non come problematica. È un obiettivo, cioè, considerato ormai raggiungibile, come è emerso anche dalle audizioni svolte in questa sede. Il problema è di natura complessa e attiene al tipo di macchinario che attualmente viene usato nelle famiglie: macchinario che può sopportare un tasso di fosforo al 6.5 per cento, per modificare il quale occorre indubbiamente del tempo. Ma che questo tempo ci voglia, viene assunto dall'articolo 2-bis; così come, d'altro canto, viene assunto che la riduzione sia fattibile; altrimenti sarebbe pleonastico

dire che il Ministero della sanità dispone l'ulteriore riduzione al 5 per cento. Se ciò non fosse fattibile — e deve dirlo la commissione — diventerebbe incongruo e contraddittorio fissare per il Ministero della sanità l'obiettivo per la ulteriore riduzione.

Pertanto, a mio avviso, andava bene una formulazione che rimaneva problematica nel senso generale, affermandosi che la commissione avrebbe valutato sia i risultati sia le istanze generali dell'industria e le istanze generali del disinquinamento; senza entrare nella problematica della fattibilità dell'ulteriore riduzione.

Ora, il presupposto è quello che si potrebbe guadagnare del tempo. Ma il problema di fondo — scaturito anche dalle nostre audizioni — è che l'obiettivo della riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi, è un obiettivo da raggiungere, non da sottoporre a valutazione problematica. Le valutazioni problematiche sono di altro tipo e sono affidate alla commissione.

Mi dichiaro perciò contrario all'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

D E L N E R O. Anche il Gruppo della Democrazia cristiana è convinto della validità del testo elaborato dalla Sottocommissione, con il quale crediamo si dia un contributo importante per risolvere il problema dell'eccesso di fosforo che si perde negli scarichi con il conseguente inquinamento di corsi d'acqua e di mari.

Crediamo inoltre che la soluzione proposta con l'articolo 2-bis ci permetta di avere un provvedimento applicabile concretamente.

Ritengo perciò che questa stesura possa conciliare le esigenze sanitarie con la possibilità da parte dell'industria di realizzare i macchinari adatti per raggiungere gli obiettivi prefissi.

Per quanto riguarda invece il tema relativo all'ulteriore riduzione del tenore di fosforo, mi pare che nelle udienze svolte nell'ambito di questa Commissione siano sorti dubbi non tanto sulla riduzione del fosforo dal 6.5 al 5 per cento, quanto sulla indivi-

12^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (26 maggio 1982)

duazione degli additivi che dovranno essere usati una volta operata la riduzione. Riducendo il fosforo, infatti, sarà necessario usare degli additivi per ottenere gli stessi risultati di detergenza di oggi.

Ebbene, nessuno dei tecnici da noi ascoltato ci ha saputo dire se esistono oggi degli additivi sicuri, che non provochino danni in misura maggiore del fosforo. Quindi, il problema della fattibilità va inteso non tanto nel senso che si debba esaminare la possibilità o meno della riduzione al 5 per cento, ma nel senso che per giungere a quella meta occorrono alcune prove di carattere industriale che vanno studiate. Perchè, in questa materia, l'esperienza insegna che le prove di laboratorio servono solo entro certi limiti; una cosa, infatti, è provare un quantitativo modesto di un certo additivo e altra cosa è quando una massa di additivi — specialmente nelle grandi città — viene scaricata; si possono originare fenomeni completamente diversi da quelli ottenuti nei laboratori.

Le conseguenze del fosforo, prima, e dell'additivo poi non possono essere accertate e studiate in tempi molto brevi: richiederanno una serie di prove, controprove ed accertamenti non indifferenti. Ritengo pertanto che il relatore, con la sua proposta, volesse richiamare l'attenzione su tale problema, e credo che si tratti di una precisazione dei compiti della commissione da non sottovalutare in quanto rafforzerebbe l'impegno della commissione stessa. Vorrei che il senatore Carlassara riflettesse un momento su questo.

Nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, rilevo anche che i termini relativi alla produzione e alla commercializzazione sono coerenti con quanto riferitoci dai tecnici interpellati nelle nostre audizioni. In questo modo, fra l'altro, non creiamo situazioni impossibili per l'industria e per i commercianti.

B E L L I N Z O N A . Sempre per quanto attiene all'articolo 2-bis, ho l'impressione che l'intervento del senatore Del Nero abbia contribuito a chiarire la reale portata e le intenzioni del presentatore dell'emer-

damento e, quindi, che non vi siano divergenze di valutazione.

Ritengo però che lo stesso senatore Del Nero e il relatore debbano convenire sul fatto che la lettura dell'emendamento così come formulato potrebbe prestarsi ad interpretazioni che vanno al di là delle intenzioni, fino al punto di mettere in discussione la fattibilità o meno dell'obiettivo del 5 per cento.

Credo perciò che le preoccupazioni espresse dal senatore Del Nero, che condivido pienamente, debbano indurci a modificare la stesura del testo. Proporrei di specificare nell'emendamento presentato dal relatore che devono essere valutati da parte della commissione i tempi e le modalità per l'ulteriore riduzione del tenore di fosforo.

C A R L A S S A R A . Se con questo intende riferirsi a ciò che finora non è stato sperimentato, sono d'accordo anch'io.

P R E S I D E N T E . Allora, il testo dell'articolo 2-bis, nella parte oggetto della discussione, verrebbe così formulato: « ... sentita un'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare i risultati di applicazione del primo comma del presente articolo, i tempi e le modalità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo, e di formulare proposte... ».

B E L L I N Z O N A . Esatto.

P R E S I D E N T E . A nome del Gruppo socialista esprimo giudizio favorevole al testo e dichiaro di condividere l'intervento del senatore Del Nero.

P I N T O . Anch'io dichiaro di essere favorevole all'accoglimento del testo con le modifiche proposte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A G N A N I N O Y A , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo ritiene di trovarsi di fronte ad un provvedi-

12^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (26 maggio 1982)

mento estremamente utile per il disinquinamento dell'ambiente del nostro paese e che risponde, in modo equilibrato, a quelle che sono le esigenze ecologiche di tutela della salute e le esigenze dell'industria.

In questo senso il Governo si dichiara in modo particolare favorevole all'articolo 8 concernente i tempi, opportunamente allungati.

A nome del Governo, perciò, dichiaro di essere favorevole al testo predisposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. La Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli.

Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

E approvato.

Art. 2.

È vietata la produzione, la detenzione, la immissione in commercio, l'introduzione nel territorio dello Stato e l'uso da parte degli stabilimenti industriali o degli esercizi pubblici di detersivi quando la biodegradabilità media dei tensioattivi sintetici in essi contenuti sia inferiore al 90 per cento per ciascuna delle seguenti categorie: anionici, cationici, non ionici, anfotili.

È in ogni caso vietata l'utilizzazione nella fabbricazione dei detersivi di tensioattivi sintetici che nelle normali condizioni di impiego possono arrecare danno alla salute dell'uomo, degli animali e delle piante.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

E approvato.

Art. 2-bis.

Il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato, sentita un'apposita commissione tecnico-scientifica incaricata di valutare i risultati di applicazione del primo comma del presente articolo e di formulare proposte relative alle misure da adottare al fine di limitare il fenomeno dell'eutrofizzazione ».

La commissione di cui al precedente comma, nominata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei lavori pubblici, è presieduta dal direttore generale dell'igiene pubblica del Ministero della sanità ed è composta:

da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante della Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi;

12^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (26 maggio 1982)

da cinque esperti designati dalle Regioni;

da tre esperti designati dai settori industriali interessati;

da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della sanità.

Il senatore Bellinzona ha proposto un emendamento tendente ad inserire al primo comma, nel testo sostitutivo del terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 801, dopo le parole: « del presente articolo », le altre: « , i tempi e le modalità dell'ulteriore riduzione del tenore di fosforo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 2-bis nel testo emendato.

E approvato.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, emana, con decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i metodi con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza alle prescrizioni dell'articolo 2, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole: « alle prescrizioni dell'articolo 2 », con le altre: « alle prescrizioni degli articoli 2 e 2-bis ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

E approvato.

Art. 4.

Per quanto riguarda la vigilanza sulla produzione, il deposito, lo smercio ed il consumo delle sostanze previste dalla presente legge nonchè i poteri dell'autorità sanitaria connessi a tale vigilanza, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4, 15 e 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, comprese le sanzioni penali ed amministrative ivi previste.

Il Ministero della sanità può procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievo di campioni di detergenti.

L'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi è subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dall'autorità sanitaria indicata dalla Regione dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente.

I contravventori alla disposizione del comma precedente sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La predetta autorità regionale dà notizia al Ministero della sanità del provvedimento di autorizzazione.

La domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sostituisce quella di cui alla presente legge.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « detergenti » con la parola: « detersivi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

E approvato.

Art. 5.

L'autorità sanitaria competente qualora, a seguito dei controlli di cui al primo comma dell'articolo 4, accerti l'esistenza di prodotti non rispondenti ai requisiti indicati nei precedenti articoli 2 e 3, può ordinare il sequestro e provvedere alla destinazione dei prodotti stessi su direttive del Ministero della sanità.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « articoli 2 e 3 » con le altre: « articoli 2, 2-bis e 3 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

I detersivi confezionati debbono riportare sulle confezioni o su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana, a caratteri leggibili, visibili ed indelebili:

- a) la denominazione del prodotto;
- b) il nome o la ragione sociale e la sede o il marchio depositato del responsabile dell'immissione in commercio;
- c) il grado di biodegradabilità e, nei detersivi per bucato, il tenore dei composti di fosforo, espresso in P.;
- d) indicazioni e istruzioni sull'impiego.

I detersivi venduti sfusi debbono essere contenuti in recipienti con le stesse indicazioni di cui al comma precedente.

Le stesse indicazioni debbono, altresì, figurare sui documenti di accompagnamento degli stessi qualora trasportati alla rinfusa.

I contravventori sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000. La sanzione è irrogata dall'autorità regionale competente nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È approvato.

Art. 7.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio superiore di sanità, il regolamento di esecuzione.

Il regolamento di cui al precedente comma ed i decreti di cui all'articolo 3, prevederanno i termini di attuazione delle norme da essi recate, tenendo conto dei tempi tecnici necessari.

È approvato.

Art. 8.

È concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

Alla distribuzione è concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 6 della presente legge.

Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La produzione dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5, è consentita fino al 1° ottobre 1982; la commercializzazione di tali prodotti è vietata su tutto il territorio nazionale a partire dal 1° ottobre 1983 ».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel testo sostitutivo

12^a COMMISSIONE

36° RESOCONTO STEN. (26 maggio 1982)

del secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 801, previsto al terzo comma di questo articolo, le parole: « la commercializzazione di tali prodotti » con le seguenti: « la distribuzione e la vendita degli stessi prodotti ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

E approvato.

Art. 9.

È abrogata la legge 3 marzo 1971, n. 125, ed ogni altra disposizione di esecuzione della stessa in contrasto con la presente legge.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

CARLASSARA. Annuncio il mio voto favorevole, citando questo approdo legislativo come un esempio di come, anche tra contrasti ed opposizioni, si possano raggiungere, con metodi democratici, risultati che recepiscono sia le esigenze delle Regioni, sia le esigenze della produzione, sia quelle del disinquinamento. Il metodo che è stato seguito per questo provvedimento costituisce un esempio che dovrebbe essere imitato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI